

Prot. num.1178
Dirigente: Stefano Versari

Bologna, 27 gennaio 2006

Ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie
secondarie di I e II grado
Loro Sedi

e, p. c. Ai Dirigenti dei C.S.A.
della regione Emilia – Romagna

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
Sede

Oggetto: Indicazioni in ordine alle procedure di valutazione degli apprendimenti, dei comportamenti ed alla tenuta dei registri.

A seguito di quanto rilevato nel corso delle procedure di vigilanza messe in atto da questo Ufficio, è stato costituito (nota prot. 14251 dell'8 settembre 2005) un gruppo di supporto tecnico (composto dal Dirigente Tecnico Maria Siliva Ghetti e dai Dirigenti Scolastici Annamaria Villardi e Maria Luisa Martinez) con il compito di richiamare alle scuole paritarie della regione i principali aspetti normativi in materia di tenuta dei documenti scolastici e di valutazione degli allievi.

La presente nota, basata sugli esiti dei lavori del Gruppo citato, viene diramata, senza pretesa di esaustività, a supporto dell'azione delle istituzioni scolastiche paritarie, al fine di richiamare all'attenzione dei Coordinatori didattici e degli insegnanti delle scuole paritarie secondarie di I e II grado, alcune norme di riferimento per la procedura di valutazione degli allievi e per la tenuta dei registri, invitando le scuole a comparare le proprie esperienze e modalità di lavoro alle disposizioni normative riassunte nella presente.

A - La valutazione degli apprendimenti

A1 - gli scrutini.

Il testo di legge che regola la procedura valutativa, a cui prioritariamente si rimanda, è il R.D. 659 del 1925, modificato dal R.D. 2049 del 21 novembre 1929, che fra l'altro all'art. 79 dispone:

“(…)Nello scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie (...). I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un

congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni(...)"

Il testo assegna al singolo docente la proposta del voto di profitto ed esplicita che la proposta deve essere accompagnata da motivato giudizio che andrà verbalizzato. Si fa inoltre riferimento alla possibilità di assumere come prove per la valutazione anche i compiti eseguiti a casa, purchè siano classificati e riportati nel registro.

Lo stesso articolo 79 del sopra citato R.D. ribadisce un principio fondamentale mai ritrattato dalle successive norme e cioè che la competenza della attribuzione del voto è del Consiglio di classe:

"(...) Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati, altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente (...)"

Il principio della collegialità dei giudizi è stato in seguito approfondito dalla C.M. 451/1967 della quale di seguito si trascrivono alcuni passaggi fondamentali:

"(...) Singolare rilievo ed efficacia, come è naturale, assume la collegialità dei giudizi in occasione degli scrutini. In essi come è noto, i singoli docenti hanno competenza a proporre all'esame dei colleghi componenti il Consiglio di classe, il voto di profitto, in base ad un giudizio brevemente motivato, ma il voto è assegnato, in ogni caso, ad opera del Consiglio di classe, il quale fa sue le proposte in un quadro unitario in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza e sul grado di profitto raggiunto dall'alunno al compimento del periodo di tempo cui lo scrutinio si riferisce(...). Si deve perciò evitare che un malinteso rispetto delle competenze dei singoli spinga il Consiglio di classe a limitarsi all'accettazione pura e semplice delle proposte formulate dal professore della materia. Occorre, invece, che tutti i componenti del Consiglio di Classe portino il loro contributo, sicché i giudizi rispecchino veramente l'effettiva preparazione, rendimento e personalità dell'alunno(...)"

La C.M. 20 settembre 1971 amplia i criteri da adottare per la valutazione del profitto degli allievi:

" (...) Scrutini, esami e valutazione degli allievi. Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale(...), ma è il risultato di insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (...) per cui si richiede di tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi (...)"

Le scuole sono pertanto chiamate a definire negli organi collegiali, oltre agli indicatori per la valutazione del profitto, anche i descrittori di altri fattori quali, ad esempio, la diligenza (interesse, impegno), la partecipazione attiva (al processo di apprendimento, alla vita scolastica, anche in relazione alla frequenza assidua; a questo proposito possono trarsi spunti dal DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), le condizioni sociali, ambientali e culturali che costituiscono il contesto di vita dell’allievo.

La precisione nello svolgimento del lavoro di definizione sopra descritto, aiuterà il consiglio di classe nella formulazione del giudizio complessivo del profilo dello studente per ogni disciplina.

I descrittori sopra richiamati, diversi dagli indicatori per la valutazione del profitto e dai descrittori del comportamento di cui al successivo punto B, forniranno elementi informativi che non potranno in alcun modo essere tradotti in voti da sommarsi a quello del profitto, ma verranno tradotti in giudizi, riportati nel verbale, che potranno confermare il voto di profitto, rafforzarlo o diminuirlo.

A2 – Abbreviazione di merito

Il D.Lvo del 17 ottobre 2005 n. 226, all’art. 14 comma 3 stabilisce la possibilità di ammissione all’Esame di Stato con *abbreviazione di merito* degli “*studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media sette decimi e nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi di ciascuna disciplina (...)*”. Con l’estensione del requisito valutativo al primo biennio, il decreto intende assegnare nel suo inequivocabile significato il merito agli studenti che abbiano dimostrato capacità ed impegno nell’intero percorso quadriennale.

Ancora per il corrente anno scolastico 2005/06, la C.M. 86 del 18 novembre 2005 “*Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. A.s. 2005/2006*” prevede che possano presentare domanda di *abbreviazione per merito* i candidati frequentanti la penultima classe “*che prevedano di riportare, in sede di scrutinio, la votazione 8/10 per ciascuna disciplina*”.

La valutazione segue le procedure già indicate.

A3 – Rinvio della valutazione

La citata C.M. del 20 settembre 1971 suggerisce che il Consiglio di classe rinvii alla seconda sessione il giudizio definitivo, qualora sia in possesso di elementi informativi tali da far presumere che condizioni socio-ambientali o personali (es. malattia) abbiano impedito un processo di apprendimento regolare e sufficiente, influenzando negativamente sul rendimento dell’alunno.

Il rinvio alla seconda sessione previsto dalla circolare richiamata è stato sostituito, per le scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253, convertito nella Legge 8 agosto 1995 n. 352, “Disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero” che recita:

“(...) all’art. 193, comma 1, (del T.U. 16 aprile 1994, n. 297) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: Gli studenti, che al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possono essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva”

Quanto sopra ferma restando la necessità di dare attuazione a quanto previsto:

- per la scuola secondaria di primo grado, dall’art. 11, comma 1 del D.Lvo 19 febbraio 2004, n. 59, che recita:
“ ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (...). Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”.
- per la scuola secondaria di secondo grado, dall’art. 13, comma 2 del D.Lvo 17 ottobre 2005, n. 226, che recita:
“ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo (...).”

B - La valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento è distinta da quella degli apprendimenti ed è trattata, per il primo ciclo di istruzione, dalla C.M. 85 del 3 dicembre 2004, *“Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado”*.

Esempi di descrittori del comportamento si rintracciano nell’allegato alle *“Linee guida per la definizione e l’impiego del portfolio delle competenze nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione”* di cui alla C.M. 84 del 10 novembre 2005.

C - Registri di classe e del docente.

L’art. 41 del R.D. 30.04.1924 n. 965 recita:

“Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la

materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”.

Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Cassazione.

Si rimarca inoltre la necessità della corretta compilazione anche del registro personale del docente che completa la documentazione dell'attività svolta dalla classe con la documentazione dell'attività del docente stesso e facilita lo svolgimento del lavoro del consiglio di classe; anche questa attività fa quindi parte dei doveri dell'insegnante e il non ottemperarvi può costituire fattispecie di responsabilità disciplinare.

Occorre pertanto prestare la massima cura ad entrambi i registri (che dovranno essere compilati a penna), fra l'altro:

- numerando e vidimando quantomeno le pagine del registro di classe;
- riportando sempre fedelmente gli argomenti spiegati;
- firmando in corrispondenza delle ore di lezione ed indicando anche la materia svolta;
- registrando con grafia chiara i cognomi degli studenti assenti;
- registrando con precisione l'assenza degli studenti nelle giornate ed ore delle lezioni relative a ciascun insegnante;
- registrando con precisione l'ora di entrata dello studente già segnalato assente;
- registrando con precisione l'ora di uscita anticipata dello studente già segnalato presente;
- riportando il numero delle ore effettuate, gli argomenti trattati, i voti assegnati, distinguendo quelli orali da quelli scritti e da altri assegnati a prove comunque corrette e classificate.

Si confida sulla consueta e professionale collaborazione delle SS.LL.

Il Direttore Generale
Lucrezia Stellacci